

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4 ) ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A.  
DEL 27/30 APRILE 2012:**

- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione**
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti**
  - 4.2. Determinazione della durata in carica**
  - 4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione**
  - 4.4. Nomina del Presidente**
  - 4.5. Determinazione del compenso**

\* \* \*

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, come nominato dall'assemblea del giorno 16 novembre 2009.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a:

1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2. determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione
3. nominare il Consiglio di Amministrazione
4. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione
5. determinare il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori.

A tal proposito Vi ricordiamo che:

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la durata incarica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore ad undici.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter comma quarto del D.Lgs. n. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato

potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 6 aprile 2012.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede sociale in Milano, via Bonfadini n. 148 giorni feriali 9:00 - 18:00, ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [risanamamento@risanamentospa.legalmail.it](mailto:risanamamento@risanamentospa.legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 aprile 2012. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com) (sezione Info per gli azionisti/Assemblea 27/30 aprile 2012) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il 6 aprile 2012.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo



non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Si rammenta che non trovano ancora applicazione le disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 1-ter dell'art. 147-ter e al comma 1-bis dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 introdotti con la Legge n. 120/2011, così come le disposizioni attuative emanate al riguardo dalla Consob (art. 144-undecies del Regolamento di cui alla delibera n. 11971/1999 e successive modifiche); gli Azionisti possono tenerne comunque conto in relazione alla presentazione delle candidature.

Milano, 15 marzo 2012

Risanamento S.p.A.